

# Irrilevanti i questionari ai clienti se riferiti ad annualità diverse

Giuseppe D'Amico Tiziano Mariani

Nell'ambito delle attività di controllo volte a quantificare la corretta base imponibile di un contribuente, i verificatori possono ricorrere alla metodologia dell'accertamento analitico-induttivo che prevede l'analisi dettagliata delle scritture contabili e l'utilizzo di indizi o presunzioni. In tale contesto, l'amministrazione finanziaria può fondare la correttezza dei propri rilievi, anche sulla base delle dichiarazioni assunte da privati e acquisite in sede extraprocessuale, purché supportate da altri riscontri oggettivi. In assenza di questi elementi, le dichiarazioni assumono valore indiziario in quanto sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la Cgt di Bari, con la sentenza 953/4/2025 (presidente Baldassarre, relatore Lillo).

Il collegio afferma, inoltre, come il contenuto delle dichiarazioni di terzi debba esplicitamente riferirsi all'anno oggetto di accertamento, non potendosi, per analogia, estendersi a periodi differenti.

La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di finanza su una società a responsabilità limitata, nei cui confronti erano stati emessi degli accertamenti analitico-induttivo ai fini Ires/Irap per gli anni dal 2019 al 2023, applicando alle fatture attive di ogni anno una percentuale di sotto-fatturazione desunta da questionari che erano stati inviati ad alcuni clienti del contribuente, riferiti agli anni 2020-2023 e non al 2019, oggetto del processo di cui alla citata sentenza.

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel sostenere che gli uffici sono autorizzati a richiedere dichiarazioni «anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (Cassazione n. 9080/2017, n. 8369/2013, n. 20032/2011).

I giudici, dopo aver analizzato i fatti, affermano che in presenza di una contabilità formalmente e sostanzialmente regolare, l'amministrazione finanziaria è tenuta ad applicare l'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973, che richiede la constatazione di presunzioni gravi, precise e concordanti. Diversamente, trova applicazione l'accertamento induttivo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del medesimo Dpr, che si basa su presunzioni prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del Codice civile, ovvero «semplici elementi indiziari» quali dichiarazioni dei clienti.

Nel caso di specie, l'adozione del metodo di accertamento analitico-induttivo non è corretta in quanto i questionari utilizzati nell'attività di controllo si riferivano ad anni

“diversi” rispetto a quello accertato e riguardavano un numero di clienti del contribuente talmente esiguo (meno del 10%) da non consentire di assumere il rango di presunzioni qualificate, come richiesto dal legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA